DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI, PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BADIA POLESINE

NR. Progr. 28

Data 28/11/2014

Seduta NR. 8

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/11/2014 alle ore 18:00.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 28/11/2014 alle Ore 18:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Cognome e Nome	Pres	Cognome e Nome	Pres
LEOPARDI ALESSANDRO	S	SEGANTIN STEFANO	S	TOMI' BARBARA	S
FANTATO GASTONE	S	CASAROTTO IDANA	S	LUCHIN MIRKO	S
ROSSI GIOVANNI	S	BERTOLASO ANDREA	S	ROSSI ADINO	S
STROPPA GIANNI	S	CAPUZZO MANUELA	S		
BRUSEMINI CLAUDIO	S	FRANCO LUCA	S		
CHECCHINATO GIANLUCA	S	BARBIERI GIULIO	N		
BERENGAN MANUEL	S	CABASSA LAURA	S		
TOTALE Presenti: 16 TOTALE Assenti: 1					

Assenti Giustificati i signori:

BARBIERI GIULIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI, PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BADIA POLESINE

Premesso che con il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, adottato in attuazione della delega contenuta all'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n.265 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Che in ossequio ai criteri direttivi recati dalla delega legislativa, il predetto Testo Unico, successivamente modificato ed integrato, ha riunito e coordinato le disposizioni legislative previgenti in materia di ordinamento dei Comuni e, in particolare, le disposizioni sulla struttura istituzionale dell'Ente e dei suoi organi, compresa quella del Consiglio Comunale;

Che lo stesso TUEL, all'art.38, stabilisce che il funzionamento dei Consigli Comunali, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto è disciplinato dal Regolamento la cui approvazione, a maggioranza assoluta, è attribuita ai sensi degli artt. 7 e 42 del TUEL, al Consiglio Comunale;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/04/2004 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio delle attribuzioni, per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine".

Dato atto che sulla base di queste considerazioni si è ritenuto necessario procedere non ad interventi parziali di modifica di vari capi del regolamento, ma ad una revisione complessiva dello stesso.

Ricordato altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2013 veniva nominata la Commissione Consiliare "Statuto e Regolamenti".

Atteso che la Commissione, in data 30 maggio 2014, come risulta da apposito verbale che si allega al presente atto, ha licenziato definitivamente il nuovo testo del "Regolamento per l'esercizio delle attribuzioni, per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine" composto da n. VI titoli e da n. 99 articoli.

Considerato che il Regolamento in questione, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL e dallo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni dell'organo consiliare, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

Che pertanto anche al fine di rendere l'attività dell'organo consiliare e dei suoi componenti, più efficace e confacente alle funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono proprie dell' Istituzione occorre procedere all'approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attribuzioni, per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine" che nella nuova veste si presenta adeguato alle vigenti disposizioni legislative contenute nel TUEL e nello Statuto Comunale.

Visto il nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attribuzione per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine" così come risulta dal testo allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. art. 99.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario Generale Montemurro Dr. Francesco.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 28/11/2014

Preso atto che non occorre il parere di regolarità contabile.

Effettuato un dibattito, così come integralmente registrato e depositato agli atti dell'ufficio di segreteria comunale.

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attribuzione per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine" costituito da n. 99 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività del presente atto:
- 3) Di dichiarare, che con l'entrata in vigore del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attribuzione per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine", è espressamente abrogato il Regolamento per l'esercizio delle attribuzione per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale di Badia Polesine, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 26/04/2014.
- 4) Di dare atto che una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun Consigliere Comunale e depositata nella Sala Consiliare durante le adunanze del Consiglio comunale a disposizione dei Consiglieri.

SVILUPPO DEL DIBATTITO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Consiglieri presenti n. 16

Consiglieri votanti n. 14

Consiglieri astenuti n. 2 (Tomì Barbara, Cabassa Laura)

Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 2 (Rossi Adino, Luchin Mirko))

INDICE TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto, efficacia, integrazione ed interpretazione del Regolamento

Art. 1 – Oggetto del regolamento Art. 2 – Deliberazione del Regolamento Art. 3 – Modificazione del Regolamento Art. 4 – Efficacia del Regolamento Art. 5 – Interpretazione del Regolamento Art. 6 – Integrazione del Regolamento Art. 7 – Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento Art. 8 – La sede delle adunanze		
TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE		
CAPO I Organi del Consiglio		
Art. 9 – Organi del Consiglio	pag.	11
CAPO II Il Presidente del Consiglio e le sue funzioni		
Art. 10 – Presidenza ordinaria delle sedute Art. 11 – Elezione e revoca del Pres. del C.C. e del Vice Presidente del C.C. Art. 12 – Funzioni del Presidente	pag. pag. pag.	11 11 11
CAPO III I Consiglieri Comunali – diritti e doveri		
Art. 13 – Prerogative dei Consiglieri Art. 14 – Diritto d'iniziativa	pag.	12 13
Art. 15 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag. pag.	13
Art. 16 – Prevalenza del Regolamento	pag.	14
Art. 17 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag.	14
Art. 18 – Consultazione degli atti e documenti	pag.	14
Art. 19 – Funzioni rappresentative	pag.	14
Art. 20 – Indennità di presenza	pag.	14
Art. 21 – Missioni	pag.	15
Art. 22 – Copertura Assicurativa	pag.	15
Art. 23 – Rinuncia, sospensione, rimozione e cessazione dalla carica	pag.	15
Art. 24 – Dimissioni dalla carica	pag.	15
Art. 25 – Partecipazione alle sedute Art. 26 – Decadenza	pag.	16
AII. 20 - DECAUCIIZA	pag.	16

16

pag.

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI, PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BADIA POLESINE

Art. 27 – Esercizi di incarichi dopo la cessazione della carica	pag. 16
---	---------

CAPO IV

I Gruppi Consiliari

Art. 28 – Costituzione	pag.	16
Art. 29 – Conferenza dei Capigruppo	pag.	17
Art. 30 – Attribuzioni della Conferenza	pag.	17
Art. 31 – Convocazione e funzionamento della Conferenza	pag.	17

CAPO V

Le Commissioni Consiliari

Art. 32 – Commissioni Consiliari	pag.	18
Art. 33 – Commissioni speciali temporanee	pag.	18
Art. 34 – Commissione d'indagine	pag.	19
Art. 35 – Presidente, Vice Presidente, Segretario	pag.	19
Art. 36 – Convocazione	pag.	19
Art. 37 – Validità delle sedute	pag.	20
Art. 38 – Coordinamento lavori delle Commissioni	pag.	20
Art. 39 – Partecipazione alle sedute	pag.	20
Art. 40 – Compiti delle Commissioni	pag.	20
Art. 41 – Riunioni congiunte	pag.	20
Art. 42 – Sedute segrete e pubbliche	pag.	21
Art. 43 – Durata delle Commissioni	pag.	21

TITOLO III FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Le sedute

Art. 44 – La prima seduta del Consiglio	pag.	22
Art. 45 – Consigliere Anziano	pag.	22
Art. 46 – Sedute di prima e seconda convocazione	pag.	22
Art. 47 – Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti	pag.	22

CAPO II

Competenze

Art. 48 – Competenze del Consiglio Comunale Art. 49 – Linee programmatiche presentazione e verifica	pag.	23 23
CAPO III Gli avvisi e la consegna		
Art. 50 – Convocazione Art. 51 – Avviso di convocazione Art. 52 – Notifica degli avvisi Art. 53 – Termine per la notifica degli avvisi Art. 54 – Deposito degli atti e dei documenti	pag. pag. pag. pag. pag.	24 24 24 24 25
TITOLO IV ORDINE DEL GIORNO E SEDUTE CONSILIARI		
CAPO I Ordine del giorno		
Art. 55 – Ordine del giorno Art. 56 – Iscrizione nell'ordine del giorno Art. 57 – Nomina ed attribuzione degli scrutatori	pag. pag. pag.	25 26 26
CAPO II Sedute		
Art. 58 – Validità delle sedute Art. 59 – Verifica del numero legale Art. 60 – Seduta di seconda convocazione Art. 61 – Votazioni Art. 62 – Delibere immediatamente eseguibili Art. 63 – Sedute pubbliche Art. 64 – Sedute segrete Art. 65 – Sedute "aperte"	pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag.	27 27 27 28 29 29 29 30
CAPO III Partecipazione		
Art. 66 – Partecipazione degli Assessori esterni alle sedute del Consiglio Art. 67 – Ammissione in aula dei Revisori del Conto e dei rapp. del Comune Art. 68 – Partecipazione di dirigenti o responsabili di servizio	pag. pag. pag.	30 30 30

CAPO IV

Disciplina delle sedute e discussione

Art. 69 – Disciplina delle sedute	pag.	31
Art. 70 – Disciplina dei consiglieri	pag.	31
Art. 71 – Disordini e tumulti in aula	pag.	31
Art. 72 – Comportamento del pubblico	pag.	31
Art. 73 – Ordine di discussione degli argomenti	pag.	32
Art. 74 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.	32
Art. 75 – La discussione degli argomenti	pag.	32
Art. 76 – Emendamenti	pag.	33
Art. 77 – Fatto personale	pag.	33
Art. 78 – Chiusura della discussione: dichiarazione di voto	pag.	33
Art. 79 – Rinvio e termine della seduta ad altro giorno	pag.	33
CAPO V		
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno		
Art. 80 – Presentazione delle interrogazioni, menzioni, risoluzioni	pag.	34
Art. 81 – L'interrogazione	pag.	34
Art. 82 – L'interpellanza	pag.	34
Art. 83 – Discussione delle interrogazioni	pag.	34
Art. 84 – Discussione delle interpellanze	pag.	35
Art. 85 – La mozione	pag.	35
Art. 86 – Ordini del giorno	pag.	35
CAPO VI		
La verbalizzazione		
Art. 87 – Redazione del verbale	pag.	35
Art. 88 – Contenuto del verbale	pag.	36
Art. 89 – Firma del verbale	pag.	36
Art. 90 – La registrazione delle sedute	pag.	36
Art. 91 – Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale	pag.	37
CAPO VII		
Organi del Consiglio		
Art. 92 – Pubblicazione delle deliberazioni	pag.	37

TITOLO V FORME DI VOTAZIONI

CAPO I

Votazioni e risultati

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 28/11/2014

Art. 93 – Forme di votazione	pag.	37
Art. 94 – Votazione per divisione	pag.	38
Art. 95 – Astensione obbligatoria dal voto	pag.	38
Art. 96 – Maggioranze richieste	pag.	38
Art. 97 – Esito delle votazioni	pag.	38

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

La mozione di sfiducia

Art.	98 – Entrata in vigore	pag.	39
Art.	99 – Diffusione	pag.	39

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 28/11/2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I

(Oggetto, efficacia, integrazione ed interpretazione del Regolamento)

ART. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 2 (Deliberazione del Regolamento)

1. Il regolamento comunale è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 3 (Modificazione del Regolamento)

- 1. Il regolamento è modificato dal Consiglio su proposta di ciascun Consigliere, o della Giunta Comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2. L'abrogazione totale del regolamento può avvenire solo con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.
- 3. Tutte le proposte di modifica devono essere sottoposte al preventivo esame da parte di una apposita Commissione Consiliare. La Commissione è nominata nella prima seduta utile del Consiglio comunale con le stesse modalità delle Commissioni consiliari di cui all'art 32.

ART. 4 (Efficacia del Regolamento)

- 1. Il regolamento del Consiglio, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entra in vigore all'esecutività della delibera di approvazione.
- 2. I provvedimenti amministrativi del Consiglio Comunale relativi alle materie disciplinate dal presente regolamento non possono contenere disposizioni contrarie allo stesso.

ART. 5 (Interpretazione del Regolamento)

- 1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto comunale
- 2. Le questioni sollevate da Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento che devono essere applicate per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio.
 - Egli presenta le eccezioni al Consiglio e, qualora non immediatamente risolte, sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula, unitamente al Segretario Comunale. La soluzione individuata viene comunicata al Consiglio che decide.

3. L'interpretazione così effettuata della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, aventi lo stesso oggetto

ART. 6 (Integrazione del Regolamento)

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, di Statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 7 (Deposito, diffusione e pubblicazione del Regolamento)

- 1. Copia del regolamento sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei Consiglieri.
- 2. Copia del regolamento dovrà essere inviata dagli uffici comunali via PEC a tutti i Consiglieri eletti, prima della seduta di convalida della elezione.
- 3. Il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune , per trenta giorni dopo che l'atto deliberativo di approvazione o modificazione è divenuto esecutivo.

Art. 8 (La sede delle adunanze)

- 1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'aula consiliare del Comune.
- 2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata per lo svolgimento e la verbalizzazione dei lavori consiliari, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Apposito spazio arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività, è assegnato inoltre agli organi d'informazione.
- 3. Il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o civile che lo facciano ritenere opportuno.
- 4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
- 5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte, all'esterno della sede e per l'intera giornata le bandiere della Repubblica Italiana, della Comunità Europea e della Regione Veneto.

TITOLO II ORGANI DEL CONSIGLIO ED ORGANIZZAZIONE

CAPO I (Organi del Consiglio)

ART. 9 (Organi del Consiglio)

1. Sono organi del Consiglio il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, e le Commissioni Consiliari.

CAPO II (Il Presidente del Consiglio e le sue funzioni)

ART. 10 (Presidenza ordinaria delle sedute)

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale presiede le sedute del Consiglio.
- 2. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la presidenza spetta al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questi, al Consigliere Anziano, ossia a colui che ha riportato il più alto quoziente elettorale.
- 3. Il Sindaco del Comune e gli Assessori non possono presiedere il Consiglio Comunale.
- 4. Al Presidente del Consiglio si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 concernente i permessi e le indennità previsti per gli assessori comunali

ART. 11 (Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice Presidente del Consiglio)

- 1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, il Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alle elezioni del Presidente e del Vicepresidente che devono appartenere distintamente alla maggioranza e all'opposizione.
- 2. L'elezione è effettuata dal Consiglio che sceglie fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati, su mozione di sfiducia motivata, proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata, si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.
- 4. Avvenuta l'elezione, il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue nell'esame dell'ordine del giorno.

ART. 12 (Funzioni del Presidente)

- 1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso e ai singoli Consiglieri dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 2. Il Presidente esercita le sue funzioni secondo criteri di imparzialità, ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
- 3. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Attribuisce la facoltà di intervento e dichiara chiusa la discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato, esercita i poteri necessari al mantenimento dell'ordine e all'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
- 4. Il Presidente del Consiglio Comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentito il Segretario Comunale.
- 5. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, il Difensore Civico, le Istituzioni e le Aziende speciali, gli Organismi di partecipazione dei cittadini e gli altri Organismi ai quali il Comune partecipa.
- 6. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- 7. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale dell'apporto del Segretario Comunale e del personale di segreteria con supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari ed in particolare cura l'organizzazione delle sedute del Consiglio, la gestione degli atti di iniziativa dei consiglieri, l'organizzazione delle iniziative del Presidente del Consiglio e delle Commissioni consiliari.

CAPO III (I Consiglieri Comunali – diritti e doveri)

ART. 13 (Prerogative dei Consiglieri)

- 1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione di convalida.
- 2. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- 3. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

 Essi hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali

siano componenti.

- 4. Ciascun Consigliere è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti discussi ed approvati dal Consiglio Comunale. Egli non è responsabile se si astiene dal voto.
- 5. Ogni Consigliere, nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento, ha diritto di:
 - a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio, comprese proposte di deliberazione;
 - b. presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni. Le mozioni saranno iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari; alle interrogazioni ed interpellanze è data risposta scritta, salvo espressa richiesta di risposta in aula;
 - c. richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta è vincolante per il Presidente del Consiglio Comunale, se viene sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica; in quest'ultimo caso la seduta deve avere luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 14 (Diritto d'iniziativa)

- 1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del TUEL. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
- 2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che provvede ad inoltrarla al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai responsabili degli uffici competenti i quali provvedono all'istruttoria e al rilascio dei relativi pareri nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio.
- 3. Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per supportare i consiglieri nella redazione di tali proposte.
- 4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
- 5. I consiglieri possono presentare gli emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'o.d.g. del consiglio, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio e alla segreteria generale almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza nella quale l'argomento deve essere posto in discussione. I responsabili degli uffici competenti ne curano in via d'urgenza l'istruttoria.

ART. 15 (Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi)

- 1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti di diretta emanazione, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
- 2. I Consiglieri hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli eventualmente riservati.
- 3. L'esercizio del diritto di cui al primo e secondo comma consente ai Consiglieri di richiedere direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario generale ed ai dirigenti

- preposti ai singoli servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi di cui al comma 1. I Consiglieri possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
- 4. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 16 (Prevalenza del regolamento)

1. Con riferimento al diritto di accesso dei Consiglieri comunali, in caso di contrasto tra i precedenti articoli e il regolamento per l'accesso agli atti, prevalgono le norme del presente regolamento.

ART. 17 (Diritto al rilascio di copie di atti e documenti)

- 1. I Consiglieri , per le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia degli atti e dei documenti.
- 2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere in forma scritta presso la segreteria generale.
- 3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
- 4. Il Segretario Generale, qualora rilevi la sussistenza di cause ostative al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
- 5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere i relativi costi.

ART. 18 (Consultazioni degli atti e dei documenti)

- 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale devono essere depositati e resi disponibili presso la Segreteria, quattro giorni liberi prima della seduta, sempre durante l'orario d'ufficio. Contestualmente al loro deposito gli stessi atti saranno trasmessi per PEC ai membri del Consiglio comunale.
- 2. In ogni caso, nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva, se non depositata almeno 72 ore prima dell'inizio della seduta presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata corredata della proposta di deliberazione.
- 3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio e delle normative che sono richiamate o citate nelle proposte, negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

ART. 19 (Funzioni rappresentative)

- 1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione.
- 2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco a ed alla Giunta Comunale.

3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del Consiglio.

ART. 20 (Indennità di presenza)

- 1. Per ciascuna partecipazione alle sedute del Consiglio spetta ai componenti un gettone di presenza nella misura stabilita dalla legge.
- 2. Il gettone non è dovuto per le sedute convocate ma non effettuate per mancanza del numero legale. Lo svolgimento della seduta che dovesse proseguire oltre le ore 24,00 dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.
- 3. La partecipazione alle sedute del Consiglio è attestata dal Presidente del Consiglio. La partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo alle Commissioni, è attestata dai rispettivi presidenti.
- 4. L'indennità di presenza è liquidata semestralmente sulla base delle risultanze delle attestazioni di partecipazione.

ART. 21 (Missioni)

- 1. Le missioni del Consiglieri sono autorizzate dal Presidente del Consiglio, cui vanno indirizzate le relative richieste. Le richieste di missione devono essere determinate nella loro durata, motivate e presentate alla Segreteria.
- 2. Il Consigliere è tenuto a presentare documentazione giustificativa delle spese sostenute per la liquidazione da effettuarsi entro 30 giorni.

ART. 22 (Copertura assicurativa)

1. Ai Consiglieri sono estese tutte le coperture assicurative contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato, secondo quanto stabilito dall'art. 86 della L. 267/2000.

ART. 23 (Rinuncia, sospensione, rimozione e cessazione dalla carica)

- 1. La rinuncia dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale è presentata ed accettata nella prima seduta consiliare di convalida.
- 2. Nella stessa seduta si provvede alla sostituzione con il candidato del gruppo che, dopo gli eletti, ha riportato la maggior cifra individuale.
- 3. La sospensione, la decadenza, la rimozione e la cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

ART. 24 (Dimissioni dalla carica)

- 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale.
- 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

Il Consiglio entro e non oltre i dieci giorni, deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale secondo la normativa vigente.

ART. 25 (Partecipazione alle sedute)

- 1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
- 2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale, data dal Consigliere al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
- 3. Ogni Consigliere può, inoltre, con lettera diretta al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per non più di due sedute consecutive, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente del Consiglio ne da informazione nella prima seduta utile.
- 4. Il Sindaco e i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del TUEL. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula informandone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
- 5. Il Consigliere che intenda assentarsi definitivamente dall'adunanza deve avvisare il Segretario, perché sia presa nota a verbale.

ART. 26 (Decadenza)

- 1. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto secondo la procedura di cui ai successivi commi.
- 2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su proposta di un consigliere o di qualunque elettore del Comune.
- 3. La proposta di decadenza deve, a pena di nullità della procedura, essere notificata al Consigliere interessato al quale devono essere concessi almeno quindici giorni consecutivi per la produzione delle proprie osservazioni e giustificazioni.
- 4. Decorsi i termini di cui al comma precedente, la proposta di decadenza viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta successiva al termine assegnato solo nel caso in cui l'assenza non sia stata motivata e ritenuta giuridicamente valida dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 27 (Esercizio di incarichi dopo la cessazione dalla carica)

1. I Consiglieri, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio o per dimissione cessano dall'esercizio di incarichi esterni loro attribuiti dal Consiglio Comunale stesso.

CAPO IV (I Gruppi Consiliari)

ART. 28 (Costituzione)

- 1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppo in relazione alla lista di appartenenza.
- 2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri.
- 3. Un gruppo può essere composto anche da un consigliere a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.
- 4. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o non intendono appartenere ad alcun gruppo, possono formare (aderenza) il gruppo misto il quale comunque deve essere composto da almeno due consiglieri.
- 5. Ciascun gruppo elegge un capogruppo subito dopo la formazione della Giunta Comunale dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale..
- 6. Fino al momento in cui un gruppo non procede alla designazione di cui al comma 5 è considerato Capogruppo il consigliere più anziano del gruppo (per cifra individuale).
- 7. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo costituito, diverso da quello in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del capogruppo al quale aderisce. I Gruppi Consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 29 (Conferenza dei Capigruppo)

1. La "Conferenza dei Capigruppo" è l'organo collegiale composto da tutti i Capigruppo consiliari o loro delegati, dal Presidente e il Vicepresidente del Consiglio e dal Sindaco del Comune. E' presieduta dal Presidente del Consiglio comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

ART. 30 (Attribuzioni della Conferenza)

- 1. Alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite le seguenti funzioni consultive, anche in relazione allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale :
 - dare indicazioni sull'organizzazione dei lavori, la programmazione e la convocazione del Consiglio Comunale fatte salve le prerogative riservate al Presidente del Consiglio come previsto dall'art 56;
 - b. esaminare proposte di eventuali iniziative di rilevante interesse politico-amministrativo;
 - c. fornire attività consultiva su ogni altro argomento per il quale il Sindaco ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza;
 - d. esaminare le questioni attinenti al funzionamento delle Commissioni consiliari in ordine anche ai rapporti intercorrenti tra le stesse;
 - e. assicurare preventivamente a tutti i consiglieri l'informazione sulla programmazione dei lavori consiliari e sull'attività dell'esecutivo;
 - f. esaminare gli ordini del giorno che per vari motivi non sono stati licenziati dalla competente Commissione Consiliare.
 - g. La Conferenza può altresì assumere ogni iniziativa ritenuta efficace all'espletamento dei propri compiti istituzionali.

ART. 31 (Attribuzioni e funzionamento della Conferenza)

- La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Essa deve essere convocata anche su richiesta di almeno due Capigruppo, e riunita nei cinque giorni liberi successivi alla richiesta.
- 2. I Capigruppo possono farsi sostituire da un consigliere del proprio gruppo.
- 3. Ai lavori della Conferenza può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale dell'Ente ed in caso di sua assenza un funzionario.
- 4. Il Sindaco comunica immediatamente al Presidente del Consiglio e questi alla Conferenza dei Capigruppo, nella prima riunione utile, i ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso deliberazioni del Consiglio o le osservazioni ad opposizioni pervenute in ordine alle deliberazioni consiliari.
- 5. In conformità alle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo, il Sindaco assicura ai gruppi i locali e i mezzi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
- 6. Delle riunioni della Conferenza dei capigruppo viene redatto verbale, nella forma del resoconto sommario a cura di un funzionario incaricato.
- 7. In caso di votazione il voto di ogni Capogruppo è moltiplicato per il numero di Consiglieri rappresentati.

CAPO V (Le Commissioni Consiliari)

ART. 32 (Commissioni Consiliari)

- 1. Il Consiglio Comunale nell'adunanza consiliare successiva alla prima individua il numero e le competenze delle Commissioni consiliari. Esse sono di natura consultiva.
- 2. Le Commissioni Consiliari esaminano preventivamente le proposte di deliberazione loro trasmesse.
- 3. Le Commissioni Consiliari sono composte da cinque Consiglieri Comunali, di cui due in rappresentanza delle minoranze, nominati dal Presidente del Consiglio su designazione dei Capigruppo.
- 4. Le Commissioni vengono elette dal Consiglio Comunale con votazione segreta. I consiglieri di maggioranza possono esprimere 3 preferenze scelte fra i consiglieri di maggioranza; i consiglieri di minoranza possono esprimere 2 preferenze scelte fra i consiglieri di minoranza. Risultano eletti, per i rispettivi schieramenti, coloro che hanno raggiunto il numero più alto di preferenze, in caso di parità prevale l'anzianità.
- 5. I Commissari possano farsi sostituire da altro Consigliere.

ART. 33 (Commissioni speciali temporanee)

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di Commissione Speciali temporanee per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissione permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

- 2. I termini dei lavori possono essere rinnovati con le stese modalità previste per l'istituzione delle Commissioni.
- 3. Si applica la disposizione di cui all'art. 35 comma 3, del presente Regolamento.
- 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 34 (Commissione d'indagine)

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri, Commissioni d'indagine sull'attività amministrativa. L'istituzione della Commissione d'indagine può essere proposta dal Sindaco o da due quinti dei Consiglieri. Possono inoltre richiederne l'istituzione, per gravi irregolarità riscontrate, il Revisore dei Conti e il Difensore Civico.
- 2. Ogni Commissione d'indagine è composta da tre consiglieri, di cui due designati dalla maggioranza ed uno, che assume la veste di Presidente, designato dalle minoranze consiliari. L'oggetto, l'ambito, il termine di conclusione dei lavori ed il Presidente della Commissione d'indagine sono determinati nella delibera istitutiva.
- 3. Le Commissioni d'indagine hanno accesso senza limitazione alcuna a tutti gli atti e i documenti, anche riservati, oggetto dell'indagine, che le sono messi a disposizione dal Segretario Comunale su richiesta del Presidente della Commissione.
- 4. Le Commissioni hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine. Restano riservati l'elenco delle persone da sentire, i risultati delle audizioni ed ogni altra acquisizione istruttoria sino alla presentazione al Consiglio della relazione.
- 5. Le Commissione depositano presso il Segretario Comunale nel termine fissato dal provvedimento istitutivo le proprie relazioni conclusive, che sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successivo al loro deposito.
- 6. La relazione della Commissione al Consiglio espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini, escludendo le acquisizioni non connesse con l'oggetto dei lavori.
- 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle Commissioni permanenti.

ART. 35 (Presidente, Vice Presidente, Segretario)

- 1. Le Commissioni eleggono un Presidente ed un Vice Presidente.
- 2. I Vice Presidenti delle Commissioni devono essere garantiti alla minoranza.
- 3. La Commissione individua al suo interno un membro che svolga le funzioni di verbalizzante.
- 4. L'elezione del Presidente e Vice con votazione palese avvengono nella prima riunione della commissione da tenersi entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina ed è convocata dal Presidente del consiglio;
- 5. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del consiglio la propria nomina e la nomina del vice Presidente entro 5 (cinque) giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- 6. Il Presidente del consiglio rende note le nomine e la predette al consiglio comunale, al Sindaco, alla giunta, all'organo di revisione economico-finanziaria, al difensore civico ed agli organismi di decentramento e di partecipazione popolare.

ART. 36 (Convocazione)

- 1. Le commissioni sono convocate dal Presidente delle stesse o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, con avviso scritto recante l'ordine del giorno, da recapitarsi via PEC a ciascun membro almeno tre giorni liberi prima della data della riunione.
- 2. Ciascuna commissione deve essere convocata obbligatoriamente quando vi sia una richiesta di almeno 2/5 (due quinti) dei componenti.
- 3. Ciascuna commissione inoltre potrà anche essere convocata su istanza del Sindaco su specifiche questioni da porre all'ordine del giorno. In questi casi la Commissione deve riunirsi entro sette giorni liberi dalla data di richiesta.

ART. 37 (Validità delle sedute)

1. Le sedute delle commissioni hanno validità con l'intervento di almeno tre componenti.

ART. 38 (Coordinamento lavori delle commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con i Presidenti delle commissioni e con il Sindaco, coordina il calendario dei lavori delle commissioni in modo da evitare la coincidenza delle sedute delle commissioni con quelle del Consiglio, o di più commissioni contemporaneamente.

ART. 39 (Partecipazione alle sedute)

- 1. Alle riunioni delle commissioni possono essere invitati il Sindaco e gli Assessori secondo il criterio della competenza in materia.
- 2. Le commissioni consiliari possono disporre l'audizione del Segretario Generale, dei Funzionari del Comune, nonché dei Dirigenti e dei Funzionari di Istituzioni costituite dal Comune, i quali hanno l'obbligo di fornire, se richiesto, ogni informazione in loro possesso relativa ai loro compiti istituzionali.
- 3. La partecipazione ai lavori delle Commissioni può essere estesa al Difensore Civico.
- 4. Le Commissioni Consiliari possono chiedere l'audizione di esperti o rappresentanti di Enti pubblici, anche di diretta emanazione comunale, e privati qualora la discussione sull'argomento lo richieda.

ART. 40 (Compiti delle Commissioni)

- 1. Le commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materie, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e programmi settoriali del Comune, e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono, inoltre, attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. Possono esprimere sul funzionamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, degli Enti o Società di capitali cui, a qualsiasi titolo, il Comune partecipi.
- 2. Le commissioni possono procedere, altresì, ad udienze conoscitive e formulare proposte per dibattiti, incontri, convegni su temi specifici.

ART. 41 (Riunioni congiunte)

1. Le commissioni possono riunirsi congiuntamente per discutere argomenti di comune interesse.

ART. 42 (Sedute segrete e pubbliche)

- 1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.
- 2. I verbali dovranno essere consegnati al Presidente del Consiglio entro e non oltre dieci giorni successivi alla seduta della Commissione.
- 3. In casi particolari, su richiesta di almeno 2/5 dei componenti, i lavori della commissione consiliare possono essere tenuti in seduta segreta.

ART. 43 (Durata delle commissioni)

1. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non ne deliberi, con provvedimento motivato e con la maggioranza assoluta, lo scioglimento anticipato.

TITOLO III FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

CAPO I (Le sedute)

ART. 44 (La prima seduta del Consiglio)

- La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neo-eletto ed è
 presieduta dallo stesso Sindaco, fino all'elezione del Presidente, secondo quanto previsto dallo
 Statuto.
- 2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione dei Consiglieri eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ART. 45 (Consigliere Anziano)

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi di legge.

Art. 46 (Sedute di prima e seconda convocazione)

- 1. L'avviso di convocazione può contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione per un altro giorno.
- 2. Nell'ipotesi che la seduta di cui alla prima convocazione vada deserta, l'avviso della seconda convocazione deve essere notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima. In tale eventualità, la seduta consiliare di seconda convocazione sarà valida anche con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

ART. 47 (Sedute d'urgenza ed argomenti aggiunti)

- 1. Qualora l'urgenza lo richieda o su richiesta del Sindaco, il Presidente del Consiglio può convocare il Consiglio con il solo preavviso di ventiquattro ore, anche su richiesta del Sindaco.
- 2. L'avviso deve essere notificato con una delle modalità previste dal presente regolamento.
- 3. Ciascun Consigliere può chiedere peraltro che una proposta di deliberazione sia differita ad altra seduta. Tale proposta, per essere accolta, deve riportare l'approvazione della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO II (Competenze)

ART. 48 (Competenze del Consiglio Comunale)

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
- 3. Nella sua prima adunanza il Consiglio provvede:
 - a. alla convalida degli eletti con l'eventuale surrogazione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili;
 - b. al giuramento del Sindaco e dei Consiglieri comunali davanti al Consiglio Comunale;
 - c. alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio;
 - d. alla presa d'atto del provvedimento del Sindaco relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale.
- 4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e della finanza pubblica.
- 5. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
- 6. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare qualora si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati adottati al momento dell'adozione del provvedimento. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.
- 7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 8. Spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 9. Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi.
- 10.Il Consiglio Comunale esercita il potere di tutela dell'autonomia statutaria del Comune in materia di applicazione delle norme statali e regionali che riguardano le funzioni amministrative del Comune.

ART. 49 (Linee programmatiche: presentazione e verifica)

- 1. Entro dieci giorni dalla seduta di insediamento il Sindaco deposita presso la Segreteria Generale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- 2. Il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, entro i successivi dieci giorni presenta al Consiglio le linee programmatiche, per l'approvazione

CAPO III (Gli avvisi e la consegna)

ART. 50 (Convocazione)

- 1. Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale a mezzo di avvisi scritti, ovvero quando lo richieda un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune via PEC; in quest'ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la convocazione viene fatta da chi ne fa le veci, a norma di legge, Statuto e/o di Regolamento.

ART. 51 (Avviso di convocazione)

- 1. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare deve contenere:
 - a. il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b. la sede dove si svolge la seduta consiliare;
 - c. l'indicazione d'urgenza, di prima, seconda, e se la seduta è pubblica o segreta;
 - d. se l'iniziativa appartiene al Presidente del Consiglio o ad un quinto dei Consiglieri.
 - e. la data e la firma del Presidente del Consiglio o del Vice Presidente o chi lo sostituisce legalmente.
- 2. Nel caso di aggiornamento della seduta, l'avviso deve essere notificato ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART. 52 (Notifica degli avvisi)

- 1. La notifica dell'avviso avviene principalmente via PEC. A tal fine sarà cura degli uffici di Segreteria dotare ogni singolo Consigliere di propria PEC personale. In alternativa se il consigliere lo richiede, la notifica può essere a mezzo del messo comunale.
- 2. La notificazione può essere fatta a mani dell'interessato che firma per ricevuta o, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata.

ART. 53 (Termini per la notifica degli avvisi)

- 1. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza; in caso d'urgenza almeno 24 ore prima.
- 2. Per le sedute di seconda convocazione, l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata, qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 54 (Deposito degli atti e dei documenti)

- 1. Precedentemente alla seduta ed almeno quattro giorni liberi prima della stessa, salvo convocazione d'urgenza, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovranno essere depositati presso la Segreteria Generale per la libera consultazione da parte dei Consiglieri.
- 2. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
- 3. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capigruppo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza nella quale dovranno essere esaminate e deliberate. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.
- 4. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento dell'invio ai capigruppo, dandone avviso ai consiglieri.
- 5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al consiglio comunale in apposita adunanza, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale di lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Tali atti sono posti, dal giorno della presentazione, a disposizione dei consiglieri i quali possono presentare al Presidente emendamenti entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità.
- 6. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai consiglieri.

TITOLO IV ORDINE DEL GIORNO E SEDUTE CONSILIARI

CAPO I (Ordine del Giorno)

ART. 55 (Ordine del Giorno)

- 1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, costituisce l'Ordine del Giorno dei lavori.
- 2. Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri Comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio verrà eseguito l'Inno Fratelli d'Italia di Novaro-Mameli.

- 3. La determinazione delle date delle sedute consiliari, è di stretta competenza del Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco, fatta salva la facoltà riservata dal presente regolamento ai Consiglieri.
- 4. Spetta al Presidente del Consiglio il potere di redigere, rettificare, integrare l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione e d'intesa con il Sindaco, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte promosse dai Consiglieri Comunali.
- 5. Nell'ordine del giorno devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica e quelli da trattarsi in seduta segreta. Di norma gli argomenti da trattarsi in seduta segreta sono posti in discussione al termine della seduta pubblica.
- 6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. Il Presidente del Consiglio, in casi particolari, può disporre la divulgazione a mezzo di appositi manifesti, da affiggersi negli spazi pubblici, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le adunanze.

ART. 56 (Iscrizione nell'Ordine del Giorno)

- 1. L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio, al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri Comunali.
- 2. Gli argomenti possono essere sottoposti a deliberazione definitiva solo se completi in ogni loro parte e se la relativa documentazione è depositata nei termini regolamentari.
- 3. Il Presidente può decidere di non iscrivere le proposte all'ordine del giorno del consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro 10 (dieci) giorni da quello in cui è pervenuta la proposta. Il proponente ha diritto di chiedere per iscritto al Presidente che il consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno nella successiva adunanza, inviando la richiesta almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per l'adunanza, ed il Presidente deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle proprie comunicazioni. Il consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata, la stessa va iscritta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

ART. 57 (Nomina ed attribuzioni degli scrutatori)

- 1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza, incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
- 2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente del Consiglio, che provvede a sostituirli.
- 3. La regolarità delle votazioni siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori.
- 4. Nel caso di scrutinio segreto la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria qualora la votazione avvenga per schede. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
- 5. Le schede della votazione, regolari o non, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.
- 6. Nel verbale deve darsi espressamente atto delle schede annullate e che l'esito della votazione è stato verificato dagli scrutatori prima dell'atto della proclamazione del Presidente.

7. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento di uno degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

CAPO II (Sedute)

ART. 58 (Validità delle sedute)

- 1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
- 2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 3. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale effettuato dal segretario comunale su invito del presidente ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 4. Qualora i consiglieri non risultino presenti nel numero richiesto per garantire la validita' della seduta trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il presidente dispone un nuovo appello nominale ai fini dell'accertamento del numero legale. Accertata la mancanza di tale numero il presidente dispone un nuovo appello nominale trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione e constato il permanere della mancanza del numero legale il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

ART. 59 (Verifica del numero legale)

- 1. Una volta raggiunto il numero legale dei Consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà, di ciascun Consigliere, di chiederne la verifica al termine della discussione in corso.
- 2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora, nel corso di seduta ed a seguito di richiesta di verifica, venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora dalla verifica, il numero legale non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio effettuate le opportune chiamate, rinvia i lavori consiliari.

ART. 60 (Seduta di seconda convocazione)

- 1. La seduta di seconda convocazione segue in un giorno diverso, la seduta di prima convocazione andata deserta, ed è finalizzata alla trattazione degli argomenti non ancora discussi. Le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
- 2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità ed i termini previsti per la prima convocazione.

- 3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per quest'ultima ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, viene dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
- 5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.
- 6. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza. Qualora all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione siano presenti argomenti compresi fra quelli sottoelencati, e cioè:
 - i bilanci annuali e pluriennali, la relazione previsionale e il programma dei lavori pubblici;
 - il rendiconto della gestione;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - i piani urbanistici e le relative varianti;
 - l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti; il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la met

il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

ART. 61 (Votazioni)

- 1. Le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Chi non intende partecipare alla votazione deve allontanarsi dall'aula segnalando al Segretario.
- 2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in un'adunanza successiva.
- 3. La non partecipazione al voto di chi rimane in aula equivale ad astensione.
- 4. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
- 5. Non sono ammesse votazioni su proposte di deliberazione non iscritte all'Ordine del Giorno.
- 6. Le votazioni sono palesi, rese per alzata di mano ovvero, ad iniziativa del Presidente del Consiglio o a richiesta di un terzo dei Consiglieri assegnati, per appello nominale.
- 7. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la

valutazione delle qualità personali di soggetti individuati. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede e si procede secondo le modalità di seguito indicate: a. le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento;

b. ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere; i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza. Le schede delle votazioni, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal personale dell'ufficio di segreteria che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente e da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al personale di segreteria, affinché ne sia preso atto a verbale.

- 8. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e quelle nulle si computano nel numero dei votanti.
- 9. Nelle elezioni di persone risulta eletto colui che ha raggiunto il maggior numero di voti fino a ricoprire i posti previsti, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano maggioranze speciali.
- 10. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di votazione limitata.
- 11. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. 8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. 9. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.

ART.62 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese. Le deliberazioni immediatamente eseguibili vanno pubblicate all'albo pretorio entro 10 gg. dalla loro adozione.

ART. 63 (Sedute pubbliche)

- 1. Le sedute del Consiglio sono di norma pubbliche.
- 2. Le nomine dei membri di commissioni, dei rappresentanti del Comune in altri Enti e del Revisore del Conto, hanno luogo in seduta pubblica ed a voto segreto.
- 3. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi delle adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' consentita la diffusione diretta in streaming attraverso il sito istituzionale del Comune delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici agli ingressi alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzione di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione. La registrazione delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per

l'intero anno successivo all'anno in cui la seduta consiliare si è tenuta. Le operazioni di registrazione di video ed audio verranno effettuate dal personale comunale.

ART. 64 (Sedute segrete)

- 1. La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni che comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
- 2. Quando, nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di persone o, allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Presidente del Consiglio, su proposta dispone il passaggio in seduta segreta.
- 3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e della Giunta, il Segretario e un funzionario verbalizzante, vincolati al segreto d'ufficio.
- 4. Durante le sedute segrete sono vietate le riprese di cui al comma 3 del precedente art. 63.

ART. 65 (Sedute "aperte")

- 1. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Sindaco, può indire una seduta "aperta" del Consiglio per particolari motivi di ordine sociale e politico.
- 2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, dei Comuni, di Enti, Organizzazioni ed Associazioni.
- 3. Gli invitati hanno diritto di parola.
- 4. Durante le sedute "aperte" del Consiglio non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso.

CAPO III (Partecipazione)

ART. 66

(Partecipazione degli Assessori esterni alle sedute del Consiglio)

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola.

ART. 67

(Ammissione in aula dei Revisori del Conto e dei rappresentanti del Comune)

- 1. Il Revisore del Conto può partecipare ai lavori consiliari qualora richiesto e comunque in tutte quelle sedute in cui trattano:
 - a. l'approvazione del bilancio annuale, pluriennale e variazioni, l'adozione di piani finanziari e l'approvazione del conto consuntivo.
- 2. Il Presidente del Consiglio può invitare, per relazionare od assistere i relatori, i Presidenti di aziende speciali, di istituzioni, i rappresentanti del Comune in seno ad enti, consorzi, società a partecipazione comunale nonché consulenti e professionisti, incaricati di progettazioni o studi elaborati per conto del Comune.

ART. 68 (Partecipazione di dirigenti o responsabili di servizio del Comune ai lavori consiliari)

1. Ai lavori consiliari possono partecipare, su richiesta del Presidente o di un Consigliere, anche il Direttore Generale e i responsabili dei singoli servizi, sia per assistere i relatori, sia per relazionare sui determinati argomenti in discussione.

CAPO IV (Disciplina delle sedute e discussione)

ART. 69 (Disciplina delle sedute)

- 1. Consiglieri Comunali partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e unitamente al gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente. I consiglieri parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
- 2. I Consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 3. Gli interventi devono essere contenuti entro i dieci minuti. Per particolari argomenti, il Presidente del Consiglio può stabilire, un termine temporale per ogni intervento per singolo Consigliere o per Gruppo.
- 4. Il Consigliere non può intervenire più di due volte sullo stesso argomento. Da tale computo sono escluse sia le questioni pregiudiziali o sospensive o di richiamo al regolamento sia le dichiarazioni di voto di Capigruppo. Queste ultime devono avere una durata massima di due minuti.
- 5. Ogni Consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento, ed il Presidente del Consiglio Comunale può soltanto richiamarlo, invitandolo ad osservare l'argomento in discussione, ed a concludere l'esposizione.
- 6. Nel caso in cui il Consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola.

ART. 70 (Disciplina dei Consiglieri)

- 1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, usando negli interventi un linguaggio rispettoso della carica medesima, dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
- 2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto, o pronunci parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine.

ART. 71 (Disordini o tumulti in aula)

1. Quando sorgano disordini o tumulti nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi sospende la seduta. Se, ripresa la seduta il tumulto prosegue, il Presidente del Consiglio può toglierla definitivamente.

ART. 72 (Comportamento del pubblico)

- 1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato e tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
- 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati in servizio per le adunanze del consiglio comunale alle dirette dipendenze del Presidente.
- 3. Qualora il comportamento del pubblico, ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente del Consiglio può disporre lo sgombero dell'aula nei confronti dei disturbatori. Quindi, ove motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
- 4. Salvo espressa decisione del Consiglio nessuna persona estranea può accedere, durante le sedute, alla parte riservata ai Consiglieri. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
- 5. La presenza degli addetti agli organi di informazione è sempre ammessa nelle sedute pubbliche nell'apposito spazio ad essi riservato.

ART. 73 (Ordine di discussione degli argomenti)

- 1. Dopo l'esecuzione dell'Inno Fratelli d'Italia di Novaro-Mameli il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i Consiglieri Capogruppo possono fare brevi comunicazioni.
- 2. Il Presidente del Consiglio pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 3. Qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Presidente del Consiglio può proporre una inversione della trattazione degli argomenti.
- 4. Tale facoltà è riservata anche ai Consiglieri.
- 5. La proposta deve essere approvata a maggioranza semplice.

ART. 74 (Questione pregiudiziale e sospensiva)

- 1. La questione pregiudiziale può essere proposta dal Sindaco o da un Consigliere, prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno.
- 2. La sospensiva può essere proposta dal Sindaco o da un Consigliere anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio ad altra seduta.
- 3. Su entrambe le questioni, decide il Consiglio a maggioranza

ART. 75 (La discussione degli argomenti)

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal Presidente del Consiglio il quale può incaricare il Sindaco o l'Assessore competente per materia

- 2. Questi potranno anche dare la relazione per letta qualora i Consiglieri non ne chiedano la lettura od illustrazione.
- 3. I Presidenti delle Commissioni possono relazionare sui lavori della Commissione.
- 4. La discussione si apre successivamente, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito.
- 5. Nel corso del dibattito, ogni Consigliere ha la facoltà di intervenire, per porre questioni pregiudiziali o sospensive o per richiamo al regolamento, con interventi da contenersi nel tempo più breve possibile.

ART. 76 (Emendamenti)

- 1. Gli emendamenti possono essere presentati al Presidente nel corso della seduta, esclusi quelli attinenti il bilancio e variazioni contabili per i quali vanno presentati in forma scritta, al Presidente, nei termini fissati dal regolamento di contabilità.
 - Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
- 2. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originaria, e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.

ART. 77 (Fatto personale)

- 1. Il consigliere che durante la manifestazione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale", indicandone i motivi, per cinque minuti.
- 2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale" risponde per non più di cinque minuti.
- 3. La decisione sulla sussistenza del "fatto personale" è presa dal Presidente; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio.

ART. 78 (Chiusura della discussione: dichiarazione di voto)

- 1. Il Presidente del Consiglio Comunale, avvenuta la replica e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 2. Successivamente, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun Gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.
- 3. I Consiglieri non possono più intervenire allorché sia iniziata la votazione.
- 4. Dopo che è stato proclamato il risultato, i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento nel corso della seduta.

ART. 79 (Rinvio e termine della seduta ad altro giorno)

- 1. Il Consiglio, durante un'adunanza, può decidere se continuare la discussione dell'o.d.g. o se rinviare a data successiva, per iniziativa dei Consiglieri o su proposta del Presidente del Consiglio.
- 2. Il Presidente dichiara chiusa la riunione conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 3. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.
- 4. Il Consiglio tuttavia può sempre aggiornare i propri lavori in qualsiasi momento stabilendo comunque la data e l'ora di riconvocazione.

CAPO V

(Interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno)

ART. 80

(Presentazione delle interrogazioni, mozioni e risoluzioni)

- 1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano, temi particolari o generali della vita politica, sociale, economica e culturale.
- 2. Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo, sono presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta al Presidente del Consiglio il quale si riserva la facoltà di inserire proposte di particolare rilievo.
- 3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal proponente.

ART. 81 (L'interrogazione)

- 1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente del Consiglio o al Sindaco per avere informazioni su atti e/o fatti e sui relativi provvedimenti.
- 2. L'interrogazione deve essere presentata entro il terzo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
- 3. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta.
- 4. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta. In caso contrario sono tenuti a dare risposta scritta all'interrogante entro venti giorni da quello della presentazione.

ART. 82 (L'interpellanza)

- 1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione od i suoi intendimenti su un determinato argomento.
- 2. Per la presentazione delle interpellanze, si osservano le modalità ed i termini del precedente articolo.

ART. 83 (Discussione delle interrogazioni)

- 1. La trattazione delle interrogazioni avviene all'inizio della seduta consiliare o prima della chiusura della stessa.
- 2. Non si può dar luogo alla trattazione delle interrogazioni quando risulti assente l'interrogante e l'interrogazione viene rimandata al Consiglio Comunale successivo.
- 3. Quando l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, l'interrogante può illustrarla, avendo a disposizione non più di cinque minuti; la risposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco o dell'Assessore competente non può superare i dieci minuti e potrà dar luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, nel tempo massimo di tre minuti.
- 4. I criteri per l'individuazione delle interrogazioni da discutersi in aula sono l'articolo 13 del Regolamento e il criterio cronologico fatte salve le interrogazioni investite da carattere d'urgenza la cui trattazione è a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- 5. Le interrogazioni che non ricevono una risposta in aula si ritengono comunque vincolate a una risposta di tipo scritto, come previsto dall'articolo 13, da parte dell'interrogato competente entro il termine di 15 giorni.

ART. 84 (Discussione delle interpellanze)

- 1. L'interpellanza viene illustrata da uno dei firmatari e ad essa viene data risposta dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
- 2. Non si può dar luogo alla trattazione dell'interpellanza quando risulti assente l'interpellante e l'interpellanza viene rimandata al Consiglio Comunale successivo.
- 3. Le modalità di trattazione delle interpellanze in aula sono le medesime presenti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 83 del Regolamento. Le interpellanze che non ricevono una risposta in aula si ritengono comunque vincolate a una risposta di tipo scritto da parte dell'interpellato competente entro il termine di 15 giorni.
- 4. Durante le sedute aventi all'ordine del giorno il bilancio o il Conto consuntivo non si dà luogo a discussione di interrogazioni ed interpellanze.

ART. 85 (La mozione)

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente del Consiglio, diretto a promuovere una discussione su un argomento di particolare importanza, che abbia o no già formato oggetto di interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio. Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata.

ART. 86 (Ordini del Giorno)

- 1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio, o di una valutazione politica, relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale od internazionale che investono problemi politici, economici e sociali.
- 2. Il Consigliere proponente ne dà lettura e lo illustra ai presenti.
- 3. Ogni Capogruppo può intervenire al fine di precisare le singole posizioni, di norma nel tempo limite di dieci minuti. A conclusione del dibattito si procederà alla votazione conclusiva.

CAPO VI (La verbalizzazione)

ART. 87 (Redazione del verbale)

- 1. Il Segretario generale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio comunale. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga necessario o sia richiesto dai consiglieri, il Segretario esprime parere consultivo, giuridico-amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti che il consiglio sta esaminando. :Il Segretario generale dirige e coordina i procedimenti di redazione del verbale.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, lo sostituisce un funzionario designato dal Sindaco.
- 3. Per la stesura del verbale il Segretario o il suo delegato, possono essere coadiuvati, sotto la loro responsabilità, da impiegati della Segreteria od anche da personale esterno, per le operazioni di registrazione e trascrizione dello svolgimento della seduta mediante l'impiego di tecnologie informatiche.

ART. 88 (Contenuto del verbale)

- 1. Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, e deve contenere il testo integrale della deliberazione nonché il numero dei voti favorevoli e dei singoli nominativi dei contrari e degli astenuti su ogni proposta.
- 2. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai Consiglieri nel corso delle discussioni possono essere riportati, anche in modo sintetico, nel processo verbale della seduta.
- 3. Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi viene trascritto da personale incaricato.
- 4. Qualora gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente del Consiglio, le parti da loro stessi evidenziate, vengono riportate integralmente nell'atto deliberativo o con dettatura o con testo scritto da consegnarsi al Segretario.
- 5. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone o recare discredito all'Amministrazione, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 6. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale.

ART. 89 (Firma del verbale)

1. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario, sono pubblicate e sottoposte al controllo nei modi e nelle forme stabilite dalla legge.

(La registrazione delle sedute)

- 1. Le sedute del Consiglio, di norma, sono registrate su nastro magnetico o registrate con altro strumento elettronico.
- 2. Si procederà ad archiviazione informatica. I verbali saranno pubblicati sul sito internet del Comune e potranno essere stampati su richiesta.
- 3. Non si potrà procedere alla registrazione delle sedute segrete.

ART. 91 (Deposito, rettifiche ed approvazione del verbale)

- 1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri, presso gli Uffici del Segretario Generale.
- 2. Il Segretario o un suo incaricato provvede al rilascio di copie, estratti dei verbali su richiesta dei Consiglieri.
- 3. I verbali dell'adunanza sono ordinati numericamente secondo l'ordine di discussione, e sono iscritti dal presidente per l'approvazione, come autonomo punto all'ordine del giorno.
- 4. Ogni consigliere puo' richiedere modifiche ai verbali con le modalita' di presentazione degli emendamenti, proponendo per iscritto quanto chiede sia cancellato , inserito o modificato nel verbale; le richieste presentate in altra forma sono dichiarate inammissibili. Qualora uno stesso consigliere proponga diversi emendamenti relativi ad uno stesso verbale , gli stessi sono messi in approvazione mediante un'unica votazione .
- 5. Nella discussione delle proposte di cui al punto 4 non e' ammesso in alcun modo rientrare nel merito dell'argomento .

CAPO VII (La pubblicazione)

ART. 92 (Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni consiliari ed i relativi allegati sono pubblicate mediante affissione nel sito informatico del comune, per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge, statutaria o di regolamento.

TITOLO V FORME DI VOTAZIONI

CAPO I (Votazioni e Risultati)

ART. 93

(Forme di votazione)

- 1. Le votazioni di norma sono:
 - a. palesi;
 - b. segrete;
- 2. Sono votazioni palesi le seguenti:
 - a. per appello nominale. I Consiglieri sono chiamati a rispondere: "si" o "no", oppure dichiarare di astenersi. La chiamata dei Consiglieri avviene in ordine alfabetico. Si procede alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
 - b. per alzata di mano. Coloro che approvano la proposta, devono alzare la mano.
 - c. per acclamazione. La proposta è da intendersi approvata quando nessun Consigliere dissente.
- 3. Nelle votazioni segrete ogni Consigliere esprimerà il proprio voto scrivendo "si" o "no"; se si tratta di nomina si scriverà il nome od i nomi di coloro che si vogliono nominare. Gli astenuti sono coloro che dichiarano di non partecipare al voto o rifiutano la scheda.
- 4. La votazione palese si applica, in linea di principio a tutte le votazioni.
- 5. Si farà ricorso alla votazione segreta allorché questa riguardi persone, o qualità delle stesse, o quando lo richieda un terzo dei consiglieri assegnati. Nel caso di dotazioni informatiche e/o elettroniche si procederà secondo quanto consentito dalle stesse.

ART. 94 (Votazione per divisione)

- 1. E' possibile, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, procedere a votazione per divisione delle singole parti di una proposta di deliberazione.
- 2. In ogni caso, il Consiglio deve esprimersi con votazione complessiva finale. Analoga procedura potrà essere adottata anche per l'approvazione di ordini del giorno.

ART. 95 (Astensione obbligatoria dal voto)

- 1. Il Consigliere deve astenersi obbligatoriamente dal voto quando si tratta di delibera su qualsiasi materia di interesse proprio, dei suoi congiunti ed affini, sino al quarto grado.
- 2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
- 3. I Consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

ART. 96 (Maggioranze richieste)

- 1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazioni sono le seguenti:
 - a. maggioranza qualificata o speciale;
 - b. maggioranza assoluta;
 - c. maggioranza relativa.
- 2. E' necessaria la maggioranza qualificata di due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione dello Statuto e delle relative modifiche. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

- 3. E' necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nei casi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento. La maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati è costituita dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati all'Ente.
- 4. E' necessaria la maggioranza relativa per l'approvazione di tutte le altre proposte che non sono comprese nei commi precedenti. La maggioranza relativa è costituita dalla maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 97 (Esito delle votazioni)

- 1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti
- 2. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 3. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 4. Nell'atto deliberativo deve essere indicato esattamente il numero dei presenti, i voti favorevoli, indicando i nominativi dei contrari e degli astenuti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 98 (Entrata in vigore)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento del consiglio comunale.

ART. 99 (Diffusione)

- 1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
- 2. Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri.



COMUNE DI BADIA POLESINE

Provincia di Rovigo

Commissione consiliare Statuto e regolamenti

Il giorno 30 maggio alle ore 15.00 presso la Sala della Giunta del Comune di Badia Polesine si è pubblicamente riunita la Commissione consiliare Statuto e regolamenti nelle persone dei consiglieri Berengan Manuel (Presidente), Tomì Barbara (Vice-Presidente), Barbieri Giulio e degli Assessori Rossi Giovanni e Bertolaso Andrea.

Si da atto che la Commissione è stata convocata con invito Prot. N. 8757 del 23/05/2014 regolarmente recapitato a ciascun membro nelle forme di cui all'art. 37 vigente regolamento ed pubblicato all'Albo Pretorio Comunale. Il Presidente Berengan Manuel constatata la sussistenza del numero legale, introduce gli argomenti previsti dall'o.d.g.

Constatato l'invio della nota esplicativa a firma del Segretario comunale, Dott. Montemurro Francesco, per i chiarimenti del caso relativi alle integrazioni previsti negli articoli 14, 26, 57, la Commissione intende accogliere tutte le modifiche proposte dal Segretario comunale eccezione fatta per l'articolo 14 che rimane quindi nella sua forma vigente e dell'articolo 57 che, relativamente alla discussione in aula di interrogazioni e interpellanze, rimane nella forma stabilita dal nuovo testo licenziato dalla Commissione.

Non essendo intervenuti altri argomenti all'odg da iscrivere all'interno della nuova proposta di regolamento consiliare, i Commissari approvano il nuovo testo del regolamento che verrà sottoposto all'approvazione dell'aula consiliare. Il relatore del testo per l'occasione sarà il Presidente della Commissione Dott. Berengan Manuel.

Non essendo intervenuti altri argomenti all'o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15.

Badia Polesine, 30 maggio 2014

Il verbalizzante

Il Presidente

I commissari

Tomì Barbara (Vice-presidente)

Rossi Giovanni _

Bertolaso Andrea Hul K

Barbieri Giulio ____

The State of States

. .

10000

COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 28/11/2014

-OGGETTO-

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata dall'ufficio SEGRETERIA:

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI, PER LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BADIA POLESINE

Area Affari Generali

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

Addì, 24/11/2014

F.to Dott. Montemurro Francesco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 28/11/2014

Letto, approvato e sottoscritto.	
IL PRESIDENTE C.C. F.to LEOPARDI ALESSANDRO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO
Attesto che la presente deliberazione verrà pubblica 15 giorni consecutivi.	ata all'Albo comunale il 01/12/2014 e vi rimarrà per
Data 01/12/2014	
	L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA
Attesto che la presente deliberazione è conforme all	'originale.
Data:	L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE MIZZON GIANLUCA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai 12/12/2014	sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13	4, comma 4°)
🖂 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Ar	t. 134, comma 3°)
Data 12/12/2014	L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to MIZZON GIANLUCA